



COMUNE DI CRESPELLANO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

IL SINDACO
Gianni Gamberini

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Luigi Ruggeri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Scagliarini

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Dott. Andrea Diolaiti

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 31/01/2008

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	3
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Indirizzi generali	5
Art. 4 - Definizioni	5
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti	7
Art. 6 - Rifiuti assimilabili agli urbani	7
Art. 7 - Tassa/Tariffa	11
TITOLO II	12
MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	12
Art. 8 - Definizione e criteri generali del conferimento	12
Art. 9 - Competenze del Comune	12
Art. 10 - Competenze del Gestore	12
Art. 11 - Raccolta domiciliare "porta a porta"	13
Art. 12 - Modalità di raccolta	13
Art. 13 - Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani	16
Art. 14 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	16
Art. 15 - Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta	17
Art. 16 - Raccolta e trasporto	17
Art. 17 - Smaltimento	17
Art. 18 - Raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuto	17
Art. 19 - Conferimento e raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi	17
Art. 20 - Modalità di informazione all'utenza e di incentivazione	17
Art. 21 - Obbligo di realizzazione di spazi per i contenitori dei rifiuti	18
Art. 22 - Stazione Ecologica Attrezzata (SEA)	18
Art. 23 - Ordinanze contingibili ed urgenti	18
Art. 24 - Attività del volontariato	18
TITOLO III	19
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	19
Art. 25 - Definizione	19
Art. 26 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni	19
Art. 27 - Contenitori portarifiuti	19
Art. 28 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	20
Art. 29 - Aree scoperte e luoghi di uso comune privati	20
Art. 30 - Terreni non edificati	21
Art. 31 - Aree occupate da mercati	21
Art. 32 - Aree occupate da pubblici esercizi	21
Art. 33 - Carico e scarico merci	21
Art. 34 - Aree pubbliche occupate da cantieri	22
Art. 35 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, manifestazioni pubbliche	22
Art. 36 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale	22
Art. 37 - Espurgo dei pozzetti stradali	22
Art. 38 - Abbandono di rifiuti in aree pubbliche	22
Art. 39 - Disposizioni diverse	23
Art. 40 - Informazioni a carico del gestore	23
TITOLO IV	24
VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	24
Art. 41 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	24
Art. 42 - Controlli	24
Art. 43 - Organi delegati	24
Art. 44 - Divieti e obblighi	24
Art. 45 - Sanzioni	25
Art. 46 - Abrogazione di precedenti norme	26
Art. 47 - Entrata in vigore	26

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 6 settembre 1999 n. 25 e dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, favorisce il recupero dei materiali;
- prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani in forma temporanea

Il Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento all'art. 198 ed è finalizzato a disciplinare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/06 nonché dal D.P.R. 254/2003;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti d'imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06;
- g) assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- h) inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- i) garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- j) la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, in particolare la regolamentazione del nuovo servizio che prevede la raccolta separata delle frazioni relative a: indifferenziati, organici, carta, plastica e vetro, alluminio, metalli, indumenti, oltre a farmaci e pile.
- l) assicurare il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D.Lgs. 152/2006.

Eliminato: <#>L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze come individuate nell'art. 6, emanerà un regolamento tipo nei confronti dei Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale ottimale, dei soggetti gestori del servizio e degli utenti.¶

Il Gestore effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

Eliminato: 4

Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni; può altresì istituire nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il presente Regolamento non si applica:

- ai rifiuti radioattivi;

- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; ai materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto del D. Lgs. 152/06.
- agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'art. 183, comma 1, lettera z);
- ai sistemi d'arma, ai mezzi, ai materiali e alle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa, nonché alla gestione dei materiali e dei rifiuti e alla bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06;
- ai materiali e alle infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune di Crespellano, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi del gestore individuato dall'Agenzia d'Ambito della Provincia di Bologna in adempimento a quanto previsto dalla LR 25/99 e ss.mm.ii .

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli Uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda i rifiuti non contemplati nel presente atto, si rimanda alle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Finalità

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, all'interno del territorio comunale.

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;

Eliminato:

- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Art. 3 - Indirizzi generali

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione Comunale di Crespellano;

ATO: Ambito Territoriale Ottimale all'interno del quale, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici, nel seguito denominata Agenzia, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;

Piano d'Ambito: come definito dalla L.R.25/99, art 16 e 17, vi sarà un Piano di prima attivazione, seguito dal Piano di compiuta attuazione. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire;

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma m del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Stazione ecologica di base o isola ecologica: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento);

Stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (esse sono custodite ed accessibili solo in orari prestabiliti);

Piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento;

Frazione umida o organica: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

Spazzamento delle strade: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico;

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione).

Convenzione: atto con il quale l'Agenzia ATO, in accordo con i Comuni di una determinata area all'interno dell'ambito provinciale, ha affidato al soggetto gestore lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

Progetto di gestione del servizio rifiuti: documento contenente le specifiche tecnico-economiche per la gestione dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta nei Comuni di

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti **urbani** e rifiuti **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli ad uso civile abitazione ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06, così come definiti al successivo art. 6;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Sono definiti rifiuti urbani particolari:

- a) Batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione)
- b) Prodotti farmaceutici/medicinali
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti);
- d) Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- e) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f) Oli minerali usati;
- g) Oli vegetali e grassi animali esausti;
- h) Accessori per l'informatica (cartucce e contenitori per toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.).

Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'art. 186 del D.Lgs. 152/06;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) Il combustibile derivato da rifiuti;
- l) I rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono rifiuti pericolosi tutti i rifiuti così classificati dal D.Lgs. 152/06

Art. 6 - Rifiuti assimilabili agli urbani

Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. 152/06 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti

urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa/tariffa si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi commi.

Si distinguono due finalità di assimilazione:

- Per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
- Per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai soli fini dello smaltimento).

1) **Criteri qualitativi:** sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A del D.Lgs 152/06. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:

- a) Attività agricole e agroindustriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs 152/06;
- b) Attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) del D.Lgs 152/06;
- c) Attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D.Lgs 152/06;
- d) Attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D.Lgs 152/06, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lettera h) del D.Lgs 152/06 e D.P.R. 254/03.
- e) Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs 152/06, derivanti da lavorazioni industriali.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento ai fini dell'assimilazione:

- Imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
- Contenitori vuoti non contaminati (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali e simili;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
- Accessori per l'informatica (quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori toner..) non contenenti sostanze pericolose;

Rifiuti derivanti da attività agricole: Sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, nell'ambito dell'accordo di programma della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999, integrato il 4 aprile 2000 e successivamente con deliberazione n. 10 del 08/03/2005.

Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: ricettivo alberghiere e collettività, studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari, con esplicito riferimento al seguente comma 8; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto e relativi magazzini; pubblici esercizi.

Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili: l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri qualitativi e quantitativi del presente Regolamento.

Sono esclusi i seguenti rifiuti nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ovvero all'esterno del territorio comunale.

Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc. derivanti da attività agricole, ed i rifiuti prodotti in sedi diverse da quella per la quale si applica la tariffa per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, si intende per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/06 ;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi della lettera m) dell'articolo 2 del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per

incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

2) **Criteri quantitativi:** fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:

- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/06;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale (ATO) di cui agli artt. 200, 201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/06;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

Saranno pertanto assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti con valori di produttività specifica in relazione alla superficie destinata all'attività, come di seguito definiti o nei limiti quantitativi che saranno di volta in volta individuati dalla Giunta Comunale:

- a) i valori di produttività specifica, espressi in $\text{kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$ di rifiuti prodotti per le attività di cui al punto 1, in corrispondenza e al disotto dei quali i rifiuti speciali (intesi come somma) si intendono assimilati agli urbani in quanto il loro conferimento al pubblico servizio risulta compatibile con le caratteristiche dello stesso, è stabilito in $10 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$. Tale produttività dovrà essere comunque correlata alla produttività giornaliera, ovvero sarà correlata la produttività specifica giornaliera rispetto alle effettive capacità organizzative del servizio di smaltimento.
- b) rifiuti prodotti dalle attività che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.

L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui al punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso, la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Si prevedono delle **procedure di accertamento** per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa.
- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti.

La procedura di accertamento è coordinata dal Gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile e autorizza lo stesso a richiedere alle aziende tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività;
- specifiche sull'attività svolta;
- caratterizzazione per frazione merceologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi per frazione merceologica;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
- destinazioni;
- superfici di formazione dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (MUD, Autorizzazioni, bolle di trasporto, ecc);
- superfici aziendali complessive.

I dati ottenuti saranno vincolanti al fine di stabilire i modi ed i metodi con i quali l'attività dovrà conferire i rifiuti prodotti, nonché per il calcolo per l'applicazione della tariffa.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a diverse tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

Considerazioni particolari:

- Rifiuti agricoli: per quanto attiene ai criteri di assimilazione, si rimanda a quanto stabilito dall'accordo di programma per la corretta gestione dei rifiuti agricoli della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999, integrato il 4 aprile 2000 e successivamente con deliberazione n. 10 del 08/03/2005
- Rifiuti inerti e amianto: per quanto attiene ai criteri di assimilazione, si rimanda a quanto stabilito dall'accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 70 del 24.07.2001 e modificato con Delibera consiliare n. 90 del 23.07.2002.

Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dell'amianto, il presente Regolamento recepirà in maniera integrale gli accordi di programma in fase di elaborazione della Provincia di Bologna e Modena.

Art. 7 - Tassa/Tariffa

Per quanto concerne la copertura delle spese occorrenti per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, si fa riferimento al Regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/tariffa di igiene urbana.

TITOLO II
MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 8 - Definizione e criteri generali del conferimento

Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata. Il servizio di raccolta viene effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema domiciliare "porta a porta" e come definito nei seguenti articoli.

Art. 9 - Competenze del Comune

Il Comune assicura in regime di privativa, avvalendosi del Gestore individuato dall'ATO 5 nell'ambito della Provincia di Bologna in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 25/99 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art. 5;
- i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 6.

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dal Comune mediante la tassa

Art. 10 - Competenze del Gestore

La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore in regime di privativa.

Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.

Il Gestore, previa verifica dell'ATO ed in accordo con il Comune, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e provvede a:

- a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- b) fornire per ogni utenza idoneo numero dei contenitori e/o sacchi necessari per il conferimento dei rifiuti;
- c) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
- d) controllare che i rifiuti siano correttamente differenziati ed esposti e segnalare al Comune eventuali inosservanze delle regole;
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;

Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio;

Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano d'Ambito, possono essere apportate, previa approvazione dell'ATO e congiuntamente al Comune, dal Gestore purchè non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio

Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:

- a) rifiuti urbani di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b);
- b) rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- c) spezzamento strade e aree pubbliche ;
- d) rifiuti abbandonati;
- e) rifiuti urbani particolari;
- f) stazioni ecologiche di base;
- g) rifiuti da raccolte differenziate;
- h) rifiuti speciali assimilati;
- i) rifiuti da esumazione ed estumulazione;

Il Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a presentare all'ATO ed al Comune entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati dei servizi gestiti e i dati quantitativi e statistici dei rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente. Il Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani e speciali assimilati è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Art. 11 - Raccolta domiciliare “porta a porta”

Tale servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, verrà attuato con la differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori ed alla successiva raccolta mediante il sistema di raccolta “porta a porta”, secondo quanto precisato successivamente.

In generale questo sistema prevede che il Gestore provveda “Porta a porta”, allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti, posti davanti al civico, nel punto di accesso di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati), secondo un programma stabilito di cui ne deve essere data comunicazione, attraverso la fornitura di apposito calendario a tutte le utenze ricadenti nei territori comunali oggetto del servizio.

Nel caso in cui il punto di ritiro sia collocato su strade private, si intende acquisita da parte del Gestore, per silenzio assenso da parte del privato, l'autorizzazione al transito con i mezzi destinati alla raccolta_ nel caso in cui entro 3 mesi dall'avvio del servizio porta a porta, il proprietario della strada non comunichi per iscritto all'Amministrazione comunale il divieto di transito per i suddetti mezzi. E' fatta salva la possibilità di revocare in qualunque momento l'autorizzazione a mezzo di comunicazione scritta da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui le proprietà non acconsentano al transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata. L'utente dovrà consegnare il rifiuto sul suolo pubblico nel punto più prossimo.

Art. 12 - Modalità di raccolta

Rifiuti organici: ogni utente viene dotato di un piccolo contenitore “biopattumiera” e dei relativi sacchi; per i condomini e per chi ne fa richiesta, potranno essere distribuiti ulteriori idonei contenitori di dimensioni più grandi.

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero rovesciare i contenitori, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori.

Per le grandi utenze, quali mense e ristoranti o preparazione pasti, è prevista la fornitura di idoneo cassonetto;

Ogni contenitore dovrà essere locato esternamente dagli utenti, la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

Scarti vegetali in genere: la raccolta è effettuata mediante servizio a chiamata; i grossi quantitativi provenienti da grandi giardini o da grosse potature, dovranno essere conferiti da parte degli utenti presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate ubicate nei territori comunali.

I sacchi o i contenitori, dovranno essere locati esternamente dagli utenti, la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto.

I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori.

Rifiuti indifferenziati: i civici con meno di 4 utenze vengono forniti di idonei sacchi; la restante utenza viene dotata di opportuni bidoni carrellati.

Per le grandi utenze, quali mense e ristoranti o preparazione pasti, è prevista la fornitura di idoneo cassonetto.

Ogni contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

Carta: ogni utente viene dotato di sacchi, mentre per le attività produttive o per le grandi utenze è prevista la raccolta del materiale sulla pubblica via nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

I sacchi o il materiale dovranno essere locati esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

Cartone: è una raccolta prevista per le sole attività produttive che dovranno provvedere a sistemare il cartone debitamente legato (per evitare di spargere il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori) e locarlo esternamente la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto.

I grossi quantitativi o i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere consegnati presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate ubicate nei territori comunali.

Plastica: le utenze domestiche, le attività produttive o le grandi utenze vengono dotate di sacchi che dovranno essere locati esternamente la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

I sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori

I grossi quantitativi o i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere consegnati presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate ubicate nei territori comunali.

Vetro: dovrà avvenire nelle campane distribuite nel territorio. I grossi quantitativi o i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere consegnati presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate ubicate nei territori comunali.

I rifiuti di **sfalcio di giardini, piccole potature orti** ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del "Porta a porta" e sistemati esternamente secondo le modalità previste dal calendario di raccolta fornito ad ogni utenza.

Ogni nucleo familiare, può praticare il **compostaggio domestico** della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.) A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari.

Le Amministrazioni comunali provvederanno a diffondere informazioni al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.

Nel caso siano riscontrate irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico potranno essere applicate misure sanzionatorie.

Il servizio "Porta a porta" verrà eseguito obbligatoriamente **nella giornata prevista in calendario**, debitamente fornito a tutti gli utenti, avverrà nella mattinata e comunque tenendo conto delle eventuali esigenze di servizio che si potrebbero presentare al gestore.

Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta verranno stabilite di concerto tra l'Amministrazione comunale, l'ATO ed il Gestore, in accordo con quanto stabilito dall'art.4-bis della Convenzione di affidamento del servizio stipulata con HERA S.p.A. il 20.12.04.

Di tale programma ne deve essere data debita comunicazione agli utenti del territorio mediante un calendario delle raccolte; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. L'eventuale spostamento del giorno di raccolta, verrà comunicato agli utenti interessati con volantini, manifesti, o altro.

Il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta contenuti in sacchetti/ contenitori/ cassonetti della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto, sarà regolato dalle seguenti norme:

- deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica.
- i rifiuti devono inoltre essere ubicati esternamente, nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono e comunque sulla strada pubblica vicinale o privata (previo autorizzazione dei proprietari interessati), la sera antecedente la data prevista per la raccolta, dopo il tramonto;
- i sacchi o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio;
- qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno che verrà fissato per la raccolta; in tal caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;
- gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, oltre a tenere pulito il punto di conferimento;
- i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori;
- nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio possono pulire la zona interessata. E' comunque compito degli utenti interessati provvedere a tale pulizia;
- il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile, una volta avvenuta la raccolta, i contenitori dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
- i rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi o schiacciati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- in corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori;
- una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti da parte di ignoti, i contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della propria proprietà, nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
- la pulizia e la disinfezione dei contenitori è a carico degli utenti;

In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Previo autorizzazione comunale, per le utenze di tipo condominiale o collettivo, i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori, che dovranno poi essere portati nella parte esterna della recinzione secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà strettamente necessario, al fine di una tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori, potranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti. L'Amministrazione potrà in tali casi valutare l'opportunità di mettere a disposizione per ogni tipologia merceologica di rifiuto un relativo cassonetto/contenitore.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati, la consegna degli stessi e se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta

per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e saranno in custodia al titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Previo autorizzazione del Gestore, per le utenze di tipo condominiale o collettivo, i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori, che dovranno poi essere portati nella parte esterna della recinzione secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 13 - Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani

Il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale e per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti.

In corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

Art. 14 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del detentore negli appositi sacchi/cassonetti/contenitori, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a) il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori/sacchi forniti dal Gestore; successivamente dovranno essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
- b) i rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc., devono essere temporaneamente conservati dal produttore negli appositi contenitori forniti dal gestore per essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
- c) è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni:
 - rifiuti urbani ed assimilati, oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art.5)
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi);

Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori, i distributori e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 152/06. In particolare i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente se lo stesso ha aderito ad apposito accordo di programma o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio.

La raccolta dei rifiuti urbani particolari quali farmaci scaduti e pile esauste è attivata presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate o presso:

- a) la farmacia per quanto riguarda i farmaci scaduti;
- b) i relativi punti vendita nel territorio per quanto riguarda le pile esaurite;

Sono inoltre considerati rifiuti urbani particolari le siringhe abbandonate in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi. Tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili, eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.

Art. 15 - Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta

Le modalità di raccolta possono essere mediante il Porta a porta o attraverso la gestione della Stazione Ecologica Attrezzata, secondo quanto previsto dai relativi Regolamenti in vigore.

Art. 16 - Raccolta e trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati manualmente e con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalle Amministrazioni Comunali competenti al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

Art. 17 - Smaltimento

Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà a cura del Gestore in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali.

Art. 18 - Raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuto

E' assicurata secondo le modalità del progetto di gestione del servizio rifiuti la raccolta differenziata di:

- Farmaci Scaduti
- Pile Esauste
- Rifiuti Urbani Ingombranti
- Metalli
- Legno
- Oli Esausti Minerali E Vegetali
- RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche):

Per quanto riguarda i rifiuti inerti è previsto il conferimento di piccoli quantitativi di inerti (max 0,5 m³) prodotti a livello domestico, possono essere conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata, per quantitativi superiori il conferimento deve essere eseguito presso impianti di riciclaggio.

Art. 19 - Conferimento e raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, etc., di provenienza domestica, devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nella stazione ecologica o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 20 - Modalità di informazione all'utenza e di incentivazione

Al fine di garantire un livello adeguato di informazione sul servizio di raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti, premessa indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefissati, l'Amministrazione Comunale individua, avvalendosi del Gestore, le opportune forme di divulgazione quali ad esempio opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, cartellonistica stradale.

Il cittadino–utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione e del Gestore la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti. L'Amministrazione Comunale può individuare altresì idonee misure di incentivazione a favore dei cittadini–utenti più virtuosi nella raccolta differenziata e nel conferimento alla Stazione Ecologica Attrezzata.

Art. 21 - Obbligo di realizzazione di spazi per i contenitori dei rifiuti

In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, rifacimenti di recinzioni, è fatto obbligo ai proprietari degli immobili di realizzare appositi spazi per la collocazione dei contenitori dei rifiuti (bidoni o sacchi), opportunamente dimensionati in relazione all'utenza da servire ed in conformità ai criteri previsti dal Regolamento e preferibilmente collocati verso le aree pubbliche e in appositi spazi confinati (ad esempio con appositi manufatti dotati di chiusura).

Art. 22 - Stazione Ecologica Attrezzata (SEA)

E' istituita la Stazione Ecologica Attrezzata sita in Via Abitazione 2/a a Monteveglio.

Il servizio di raccolta differenziata all'interno della SEA è rivolto esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune ed alle attività commerciali aventi nel Comune la loro sede di vendita. Possono essere conferiti presso la SEA anche rifiuti da parte di cittadini non residenti nel comune purché risultino proprietari nel comune di un'altra abitazione (seconda casa).

Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno della SEA è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo all'atto del conferimento stesso.

La Stazione Ecologica Attrezzata è gestita secondo apposito Regolamento vigente, che ne esplicita le modalità di funzionamento, gli orari di apertura, la tipologia di rifiuti, le modalità di conferimento, le condizioni operative e compiti del gestore.

Art. 23 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:

1. il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte.
2. le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente allo loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 24 - Attività del volontariato

Il Comune ed il Gestore possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto all'Art. 21 comma 4 del DLgs 22/97 e dalla normativa regionale.

Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti istituiti ai sensi delle L. 266/91 e della L.R. 37/96 che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Per collaborare alla raccolta le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri preferenziali per eventuali collaborazioni in essere o di priorità della richiesta, evitando di determinare situazioni di concorrenza.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 25 - Definizione

Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche
- spazzamento e lavaggio stradale
- contenitori portarifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
- rifiuti cimiteriali

Art. 26 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni e di lavaggio strade é effettuato ordinariamente dal Gestore sulle aree pubbliche e ad uso pubblico interne del capoluogo e delle frazioni individuate dalla convenzione.

I servizi in oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende, nei limiti di cui al comma precedente:

- le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del D.Lgs. 285/92;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc. Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

Il Gestore predispone in accordo con il Comune il "programma del servizio di spazzamento" nel quale sono indicati i centri abitati, le frazioni e le altre aree nelle quali viene svolto il servizio, le strade interessate, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, le modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 27 - Contenitori portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori / cestini portarifiuti

E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti, ovvero per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Art. 28 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'art. 184 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e il D.P.R. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

Sempre l'art.2 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta " Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Gestore all'interno dell'area cimiteriale , qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art 2, comma 1, lettera e), punto 5 del D.P.R. 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1, lett. e), punti 1 e 3 del D.P.R. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale , avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. 254/2003;
- c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
- d) Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal DPR n. 285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 152/06.

Art. 29 - Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti o materiali abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 30 - Terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei trasgressori o dei proprietari dei terreni, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

Art. 31 - Aree occupate da mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti. Devono comunque attenersi alla separazione merceologica del rifiuto prevista dal sistema "Porta a porta". Dovranno inoltre attenersi alle modalità di conferimento stabilite dal gestore.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

Le aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 32 - Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 33 - Carico e scarico merci

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

Art. 34 - Aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art.35 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, campi nomadi devono essere tenute costantemente pulite durante l'uso e lasciate tali dopo l'uso dagli occupanti stessi. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze, e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare e a provvedere direttamente o tramite accordo con il Comune alla pulizia delle stesse dopo l'uso. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, secondo le modalità prevista dal Porta a porta. Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 36 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Art. 37 - Espurgo dei pozzetti stradali

Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantirne il regolare deflusso.

È fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti di qualsiasi tipo nei pozzetti stessi.

Art.38 - Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti all'accertamento delle violazioni di cui al successivo art.46, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al

corretto recupero e/o smaltimento degli stessi, dandone prova, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti obbligati.

Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. 152/06 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto .

Art.39 - Disposizioni diverse

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

Art.40 - Informazioni a carico del gestore

Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal regolamento relativo, il Gestore del servizio, si fa carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

- finalità ed obiettivi della raccolta differenziata;
- organizzazione del servizio;
- modalità e procedure di attuazione;
- andamento periodico del servizio;

individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni agli utenti.

TITOLO IV
VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 41- Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 42- Controlli

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, le Province e le relative Agenzie d'Ambito sono preposte al controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti Comunali.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate oltre dal Corpo di Polizia Municipale dalle Guardie Ecologiche Volontarie, dai custodi delle Stazioni Ecologiche Attrezzate (solo all'interno delle stesse); le violazioni dovranno essere segnalate alla Polizia Municipale che provvederà per quanto di competenza.

Art. 43- Organi delegati

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori degli organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Art. 44- Divieti e obblighi

Ai sensi delle normative vigenti e delle specifiche prescrizioni del presente Regolamento agli utenti **è vietato** :

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (D.Lgs. 152/2006 art. 192);
- b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (D.Lgs. 152/2006 art. 192);
- c) fatto salvo quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- d) miscelare rifiuti pericolosi;
- e) procedere ad qualsiasi forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti, fatta eccezione per l'attività di controllo svolta dal personale autorizzato dall'Amministrazione o dal Gestore, (parimenti la cernita è proibita nella Stazione Ecologica Attrezzata in carenza di espressa autorizzazione da parte del responsabile comunale);
- f) esporre materiali difforni da quelli prescritti;
- g) esporre contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- h) l'abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori;
- i) gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. Tali cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j) conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- k) l'uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore;
- l) l'uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- m) l'incendio dei rifiuti o di residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- n) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- o) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;

Gli utenti sono invece tenuti al rispetto **dell'obbligo**:

- a) di procedere alla corretta separazione di ogni frazione di rifiuto secondo le specifiche del servizio porta a porta;
- b) di rispettare le disposizioni relative al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- c) di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
- d) di provvedere al conferimento nel modo più adeguato prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento o degli animali;
- e) di tenere pulito il punto di conferimento;
- f) di agevolare in ogni modo e comunque di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi;
- g) di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno delle proprietà private ad avvenuta raccolta;
- h) di provvedere alla pulizia e disinfezione dei contenitori.

Art. 45 Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81.

Alle violazioni si applicano le sanzioni di cui alla seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA entro 60 gg.		OBLAZION E IN BREVE
	min	max	
Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta			
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	35,00	258,00	70,00
esposizione di contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	25,00	150,00	50,00
abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori	35,00	258,00	70,00
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	35,00	258,00	70,00
conferimento di rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	35,00	258,00	70,00
uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	35,00	258,00	70,00
uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	35,00	258,00	70,00
obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
Mancata pulizia dei punti di raccolta	25,00	150,00	50,00
obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata	25,00	150,00	50,00
divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;	25,00	150,00	50,00
obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.	25,00	150,00	50,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati.	105,00	450,00	150,00
Beni durevoli	35,00	258,00	70,00
Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori			

degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso la Stazione Ecologica attrezzata			
Miscelazione di rifiuti pericolosi			
Abbandono di rifiuti Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	35,00 25,00	500,00 155,00	70,00 50,00
Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento			
Divieto di cernita	35,00	258,00	70,00
Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi o mancato	35,00	258,00	70,00
Uso improprio dei contenitori e materiali forniti	35,00	258,00	70,00
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	35,00	258,00	70,00
Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici	50,00	300,00	100,00
Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	450,00 150,00	150,00 50,00
Mancata pulizia dei mercati. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	450,00 150,00	150,00 50,00
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	450,00 150,00	150,00 50,00
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	450,00 150,00	150,00 50,00
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	450,00 150,00	150,00 50,00
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.	100,00	450,00	150,00
Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	450,00 150,00	150,00 50,00
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana.	25,00	150,00	50,00

Art. 46 Abrogazione di precedenti norme

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione, entra in vigore in quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale contenute nel Codice Civile.